

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot.N. 6865

Brindisi, li _____

19 LUG. 1961

AL SIG. _____

Lotto 3°

Scala B

Int. 1

Via _____

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £ 781 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicchè il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 3.65.

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £ 3.587 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi

£. 781

vano per vani 3.65

£.

2.851

b- Canone consumo acqua normale

£.

500

c- Contributo per illuminazione scale.....

£.

150

d- I.G.E. 3% solo su a)

£.

86

3.587

TOTALE LIRE

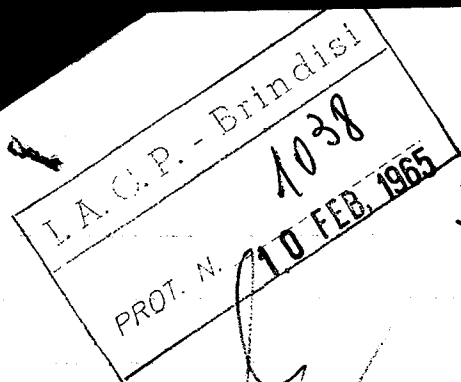
=====

In quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo V. VALLARINO)

PA/MI/ta.



Spett.le Istituto Autonomo
Case Popolari

BRINDISI

Il sottoscritto FRANCESCO UGO
abitante in Via Marica, 4 - Brindisi,
rivolge rispettosa domanda onde ottenere
una dichiarazione dallo Spett.le Istituto
ove si certifica; il numero dei vani e
la grandezza in metri dell'appartamento
di proprietà dello stesso Istituto, sito in
Via Marica, 4 - Brindisi.

È inoltre presente che nella
dichiarazione, bisogna specificare; che
l'appartamento in oggetto, è privo di
riscaldamento.

Il documento che si richiede
occorre al Medico Provinciale per disposizioni
del Ministero del Lavoro.

Con osservanza.
In fede -

Francesco Ugo

3^a Lotto -
Scala B/4

M:U.

Francesco Ugo
Via Marica - 4 -
Brindisi.

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

Prot. N. _____

Brindisi li 114 NOV. 1963

RACCOMANDATA

AL SIG. Francione Ug.

3° lett. Via Marica 4

Brindisi

OGGETTO: D.P.R. 27.4.1962 n. 231.-
=====

In dipendenza della istanza a suo tempo da Ella avanzata, tendente ad ottenere il passaggio a riscatto dell'alloggio sito in Amurto Lotto 3° Scala _____ via Marica a suo tempo assegnatole in locazione semplice, si comunica che il prezzo definitivo di cessione, anche in relazione alle recenti disposizioni di Legge di cui al D.P.R. 27.4.1962 n. 231 ascende a £. 729.400 -

Detto importo potrà essere corrisposto in unica soluzione oppure rateizzato in non oltre 20 anni in rate mensili costanti al tasso di interesse del 5%.

Pertanto, per potere dare ulteriore corso alla pratica è necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine le determinazioni che intende adottare in ordine a quanto sopra ed in particolare dovrà precisare, in caso di scelta di pagamento rateale, il numero degli anni, in quanto il periodo di giorni 60 previsto dall'art. 7 della Legge in oggetto decorrerà dalla data in cui perverrà la sua conferma.

Infine la S.V. terrà presente che per effetto della stessa Legge questo IACP non potrà prendere in esame quelle domande che perverranno da inquilini in mora nei confronti dell'Istituto a qualsiasi titolo.

Distinti saluti.

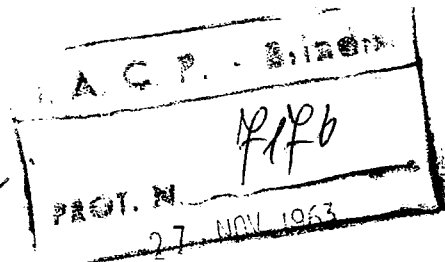
IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/GR/ta.-

Lett. L.A.C.P.

Brindisi

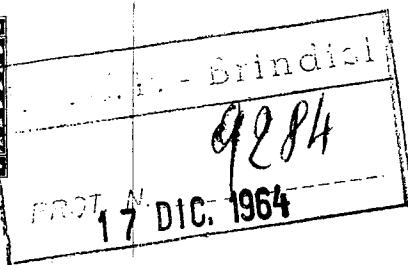


Il sottoscritto Francesco Ugo
in riferimento alla nota n. 6835 del
14 novembre 63, fa presente di
accettare il ricatto in anni cinque
più giorni.

Brindisi 26-11-63

Francesco Ugo

A
/



AL MINISTRERO DEI LL. PP.

DIREZIONE GENERALE EDILIZIE STATALE E

SOVVENZIONATA DIV. XIX

R O M A

ALL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

A
Il sottoscritto, FRANCIOSO UGO avendo riscattato
l'alloggio con stipula in data 12/3/64 trovandosi
in condizioni di salute come da allegato certifica-
to medico ed essendo l'alloggio insufficiente per
le 6 persone come da allegato stato di famiglia,
chiede in virtù delle disposizioni di legge di esse-
re autorizzato ad affittare l'alloggio medesimo per
trasferirsi in altro adeguato alle proprie condizio-
ni di salute e al nucleo familiare.

Con osservanza

FRANCIOSO UGO

Francioso Ugo



I.A.C.P. - Brindisi
955f
PROT. N. 27 MAR. 1965

Roma 196

Ministero dei Lavori Pubblici

Direzione Generale Edilizia
Statale e Sovvenzionata

Al Sig. FRANCIOSO Ugo
Via Marsica 4

BRINDISI

Divisione XIX
Prot. N. 1428 Allegati

Risposta al Foglio N. del

OGGETTO Attuazione D.P.R. 17 gennaio 1959 n.2 e succ.
modificazioni- Autorizzazione ad affittare l'alloggio sito in Brindisi

e p.c. All' I.A.C.P. di BRINDISI

pervenuta

Preso atto di quanto comunicato con l'istanza/in data
28.12.1964 questo Ministero consente, a norma del-
l'art. 16 del D.P.R. 17 gennaio 1959 n. 2, modificato dallo
art. 8 della legge 27 aprile 1962, n. 231, che la S.V. af-
fitti l'alloggio in oggetto, acquistati ai sensi e nei mo-
di prescritti dalle suddette norme.

IL MINISTRO

De Sisti

*Lo. 3.19
B/19*

PER COPIA CONFORME
AL DIRETTORE DI DIVISIONE
Collabini

9374

21 DIC. 1964

RACCOMANDATA

- AL MINISTERO DEI LL. PP.
Dir. Gen. Edil. Stat. e Sovv. ta
Div. XIX^a -

R O M A

OGGETTO: D. P. R. - 17/1/1959 n. 2 e successive modificazioni -
Istanza affitto alloggio Sig. Francioso Ugo - 3^a Lot-
te - Brindisi . -

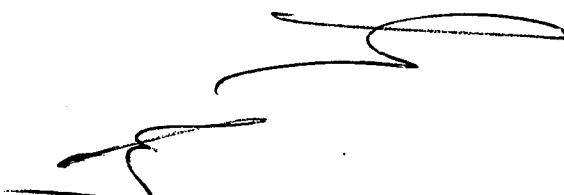
=====

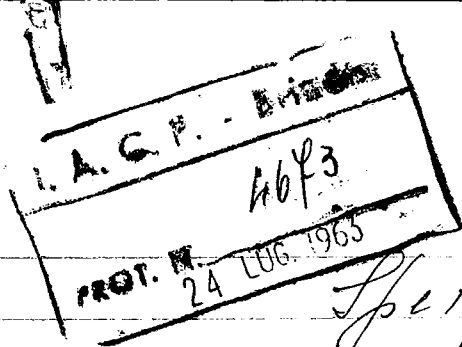
Si trasmette l'unita istanza per la quale si esprime
parere favorevole in considerazione delle condizioni di salu-
te delle istanze (come da alligata documentazione) e della
insufficienza dell'alloggio (due vani utili) non adeguato
al nucleo familiare.

Il contratto di cessione è stato stipulato il 12
Marzo 1964. -

IL PRESIDENTE
(Gr. Uff. Com. te U. G. VALLARINO)

PA/GC/ta. -





Sp. A. Istituto Autismo
Case Popolari Brindisi

Il sottoscritto Francesco Ugo, in virtù delle
rigenti disposizioni di legge, chiede di poter
riscattare la casa di abitazione sita in
Via Marnea n° 4 (Primo 2°)

All'iga Ameyas si ha 5000 per spese contrattuali.
Ringraziamenti all'Ameyas

Brindisi 19/7/63

Francesco Ugo

R. A.
Ameyas

A

Y

Ameyas

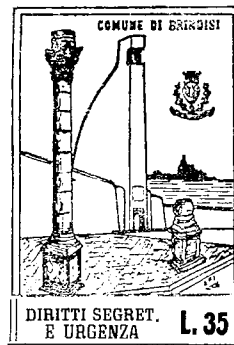
Ameyas



COMUNE DI BRINDISI

IL SINDACO

CERTIFICA RISULTARE DAGLI ATTI ANAGRAFICI



che la famiglia **del defunto FRANCIOSO Ugo** residente in

Brindisi in via **Achille Grandi n.40** è composta come segue

N. d'ordine	Grado di parentela	COGNOME E NOME	COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA			DATA DI MORTE			NOTE
				Giorno	Mese	Anno	Giorno	Mese	Anno	
1	C.F.	FRANCIOSO Ugo	Brindisi	9	12	1914	24	11	1973	
2	Moglie	FILAGRANA Grazia	"	7	12	1922	-----	-----	-----	
3	Figlio	FRANCIOSO Rocco	"	18	12	1942	coniugato in altra vi			
4	"	FRANCIOSO Teodoro	"	19	8	1945	"		" " "	
5	"	FRANCIOSO Massimo	"	28	7	1950	"		" " "	
6	"	FRANCIOSO Rossana	"	9	4	1956	----	-----	-----	

25 MAG 1976

34.14

3 lett

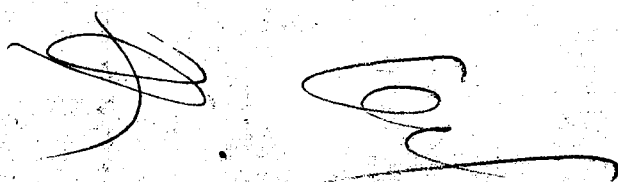
Al notaio Vincenzo LOTACONO - BRINDISI
Alla sig.ra FILOGRANO Grazia, ved. Franciosi
Via Marsica - BRINDISI

Unitamente alla presente si invia la pratica intestata al sig. Francioso Ugo, perchè la S.V. voglia compiacersi di procedere alla voltura e trascrizione definitiva dell'atto di compravendita, nonché al rilascio della quietanza liberatoria, intestandola alla vedova FILOGRANO Grazia.

Il sig. Francioso Ugo, infatti, è deceduto in Brindisi il 24/11/1975. Le spese sono a carico della sig.ra FILOGRANO, richiedente.

IL PRESIDENTE
(dott. Raffaele FISOHETTO)

LC/MT/DV



MUNICIPIO DI BRINDISI
 APPROVATO
 - 4 APR 1949
 57/10
 PROLA:
 CAT. CLAS. FASC.

Municipio di Brindisi

In riferimento alla vostra distettera
 di locazione del 28/3/49

Prego a questo rispettabile Comune, affinché
 mi sia riservato uno degli appartamenti
 sito alla Commenda con N° 2 vani.

La mia famiglia è composta di quattro
persone.

Con osservanza

Francisco Ngo

Brindisi 1-4-1949

Abitante Via De Napoli N° 11

4
 15

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. _____

Brindisi, li 27 gennaio 1950

OGGETTO: Assegnazione alloggi.

Al Sig. Francesco Ugo

Via di Napoli 11

C I T T A'

In accoglimento alla istanza presentata a suo tempo al Municipio di Brindisi, si comunica che lo stesso le ha assegnato l'appartamento n. _____ composto di 2 vani oltre gli accessori al rione Comenda.

Si invita la S.V. a presentarsi a questo Istituto entro il 7 FEB 1950, provvedendo al versamento della somma di £. 6011 e precisamente:

£. <u>3000</u>	per fitto mensile; <u>in 1.2 e 10.3.950</u>
£. <u>2280</u>	per deposito cauzionale;
£. <u>360,-</u>	canone mensile anticipato consumo acqua;
£. <u>300,-</u>	deposito spese contrattuali;
£. <u>101</u>	I.G.E. e bollo.

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo Vallarino)

Ubaldo Vallarino

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

N° 852 di prot.
Uff. Segr.

11, 28 Luglio 1950

RACCOMANDATA

OGGETTO: Lottazione 1950 - 1951

A tutti gl'inquilini

Si invita la S.V. a presentarsi a quest'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi (Municipio) entro e non oltre il ~~2~~ 5 agosto p.v. per la stipula del contratto relativo alla locazione per l'anno dal 10.8.1950 al 10.8.1951.

All'atto della presentazione la S.V. deve dimostrare di essere al corrente col pagamento dei fitti e dovrà esibire un assegno bancario per l'ammontare di L.400 quale deposito per spese contrattuali.

che non ottemperando all'invito anzidetto la S.V. delle vigenti disposizioni di legge, potrà essere disadattata dall'abitazione entro il mese.

11, 28 Luglio 1950

IL PRESIDENTE
(Com/te Ubaldo Vallarino)



X : 10 SET. 1950

A tutti gl'inquilini

Si invita la S.V. a presentarsi a quest'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi (Municipio) entro e non oltre il 5 agosto p.v. per la stipula del contratto relativo alla locazione per l'anno dal 10.8.1950 al 10.8.1951.

All'atto della presentazione la S.V. deve dimostrare di essere al corrente col pagamento dei fitti e dovrà esibire un assegno bancario per l'ammontare di L.400 quale deposito per spese contrattuali.

Si avverte che, non ottemperando all'invito anzidetto la S.V. a termini delle vigenti disposizioni di legge, potrà essere disadattata dall'abitazione entro il mese.

084

RACCOMANDATA

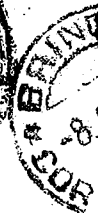
4837

Stampa

FRANCIOSO UGO

3° LOTTO= VIA LAZIO 55

BRINDISI



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
della Provincia di Brindisi

VERBALE DI CONSEGNA

Il sottoscritto _____
assegnatario dell'appartamento n. 55 palazzina _____
alla contrada Commenda, composto di vani _____ oltre
cucina ed accessori, posta a piano _____

D i c h i a r a

di essersi ricevuto in consegna il predetto apparta-
mento in perfette condizioni completo di infissi, ve-
tri, serratura con chiave alle porte interne e n. _____
chiavi per la porta di ingresso, lavandino, vaso per
gabinetto, impianto elettrico completo in tutti i va-
ni e derivazione di acqua.

Il fabbricato è di nuova costruzione.

Contratto n. _____ in data _____.

BRINDISI, 21 _____

L'INQUILINO

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Computo rian n. 4.146

2. 26011

12/9/50

aw

BRINDISI, 21

SECRET
D I O F A T

di generali, il cui scopo è di conservare la pace e la
sicurezza in tutto il mondo. Il nostro paese ha
una lunga tradizione di servizio alla pace e alla
sicurezza del mondo.

Il nostro paese ha una lunga tradizione di servizio
alla pace e alla sicurezza del mondo. Il nostro
paese ha una lunga tradizione di servizio alla
pace e alla sicurezza del mondo.

Il nostro paese ha una lunga tradizione di servizio
alla pace e alla sicurezza del mondo. Il nostro
paese ha una lunga tradizione di servizio alla
pace e alla sicurezza del mondo.

Il nostro paese ha una lunga tradizione di servizio
alla pace e alla sicurezza del mondo. Il nostro
paese ha una lunga tradizione di servizio alla
pace e alla sicurezza del mondo.

Il nostro paese ha una lunga tradizione di servizio
alla pace e alla sicurezza del mondo. Il nostro
paese ha una lunga tradizione di servizio alla
pace e alla sicurezza del mondo.

Il nostro paese ha una lunga tradizione di servizio
alla pace e alla sicurezza del mondo. Il nostro
paese ha una lunga tradizione di servizio alla
pace e alla sicurezza del mondo.

Il nostro paese ha una lunga tradizione di servizio
alla pace e alla sicurezza del mondo. Il nostro
paese ha una lunga tradizione di servizio alla
pace e alla sicurezza del mondo.

Il nostro paese ha una lunga tradizione di servizio
alla pace e alla sicurezza del mondo. Il nostro
paese ha una lunga tradizione di servizio alla
pace e alla sicurezza del mondo.

Il nostro paese ha una lunga tradizione di servizio
alla pace e alla sicurezza del mondo. Il nostro
paese ha una lunga tradizione di servizio alla
pace e alla sicurezza del mondo.

Il nostro paese ha una lunga tradizione di servizio
alla pace e alla sicurezza del mondo. Il nostro
paese ha una lunga tradizione di servizio alla
pace e alla sicurezza del mondo.

Il nostro paese ha una lunga tradizione di servizio
alla pace e alla sicurezza del mondo. Il nostro
paese ha una lunga tradizione di servizio alla
pace e alla sicurezza del mondo.

1952



Hepranol

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Cessione in proprietà di alloggi - D. P. R. 17 - 1 - 1959, n. 2
e D. P. R. 27 - 4 - 1962, n. 231

PIANO DI AMMORTAMENTO

del costo dell'appartamento in Brindisi alla Via Ubarico 3° lat.
N. Scala B Int. f Vani utili N. 2 ed accessori - Vani legali N. 3,5
Caratura 3,65
Concessionario: Sig. Francisco Ugo
Contratto di cessione in data N. di repertorio

VALORE VENALE DELL'APPARTAMENTO DETERMINATO DALLA COMMISSIONE . L. 1.042.000

a dedurre:

30 % a mente art. 6 D. P. R. 17 - 1 - 1959, n. 2 L. 312.600

0,25 % per ogni anno di effettiva occupazione dell'alloggio fino

al massimo di 20 anni 2,50% L. 26.050 L. 338.650

Costo di cessione L. 703.350

Eventuali anticipi L. =

Differenza definitiva da scontare L. 703.350

Periodo di ammortamento anni 5

Tasso 5 %.

Rata annua 703.350 x 0,23097480 L. 162.456

Rata mensile 703.350 x 19248 % L. 13.538

Decorrenza dal 1-1-1964 al 1-1-1969

VERSAMENTO MENSILE CHE DEVE EFFETTUARE IL CONCESSIONARIO

A) sul c/c postale n. intestato all'Istituto Autonomo per le Case

Popolari « Servizio Cassa Deposito e Prestiti per alienazione Stabili » la rata mensile

di ammortamento del valore venale dell'alloggio L. 13.538

B) sul c/c postale n. 26/658 intestato all'Istituto Autonomo per le Case Popolari

Brindisi:

1) spese di amministrazione e gestione mensile L. 1431

2) canone acqua mensile L. 500

3) illuminazione scale e cortili L. 150

4) spese di esercizio ascensore e autoclave ecc. ecc. L. =

TOTALE L. 2.081

DICHIARAZIONE

Sulla scorta degli atti di Ufficio, si dichiara che l'appartamento n. 7 - scala B - 3° Lotte case popolari, ceduto a riscatto al Sig. Ugo Francioso, è composto di n. due vani ed accessori, pari a vani contabili 3,65, ha una superficie di mq. 51 ed è privo di impianto di riscaldamento.

Si rilascia la presente a richiesta dell'interessato e per gli usi consentiti.

BRINDISI 16 FEB. 1965

IL PRESIDENTE
(Gr. Uff. Com/te U. G. VALLARINO)



PREFETTURA di BRINDISI

Prot.n. 25298 /4^

li, 20/3/1962

OGGETTO: Esposto in data 13/5/1961 di Francioso Ugo per cambio

I. A. C. P. - Brindisi di abitazione.-

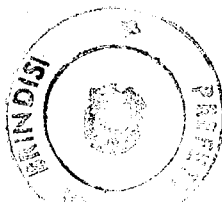
PROT. N. 2261
24 MAR. 1962

ALL'ISTITUTO AUTONOMO

Case Popolari-

BRINDISI

A
B
Pregasi dare cortese sollecito riscontro alla prefettizia
pari numero, in data 18/8/1961 concernente l'oggetto., più
volte sollecitata.



IL PREFETTO

IL DIRETTORE DI SEZIONE
(Dott. Nicola Padula)

Corruff

par.

PREFETTURA DI BRINDISI

Prot.N. 25298 / 4^

li, I.I2.I96I

OGGETTO: Esposto in data I3.5.I96I di Francioso Ugo, per cambio
di abitazione.-

A

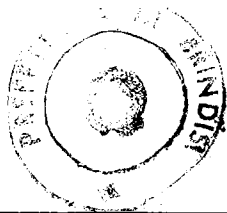
I. A. C. P. - Brindisi
9236
PROT. N. <u>5</u> DIC. 1961

B

Al l'Istituto Autonomo Case Popolari

-BRINDISI -

Pregasi dare cortese sollecito riscontro alla prefettizia pari numero, in data I8.8.I96I concernente l'oggetto., già sollecitata il I7.I0.I96I.-



IL PREFETTO

IL DIRETTORE DI SEZIONE

(Dott. Nicola Padula)

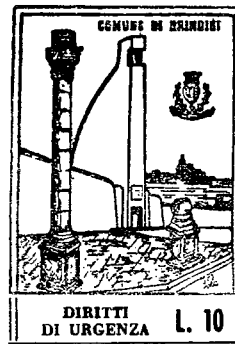
Padula



COMUNE DI BRINDISI

UFFICIO DELLO STATO CIVILE

CERTIFICATO DI MORTE



Il sottoscritto Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Brindisi.

Esaminati i Registri di MORTE che si trovano in questo Archivio Comunale

CERTIFICA

che nel giorno ventiquattro del mese novembre dell'anno 1975

è morto in BRINDISI-COMMENDA Francisco Mgo

che era nato in Brindisi il 9-12-1914

giusto il corrispondente atto inscritto al numero d'ordine 96 parte I

Rilascia in carta libera per uso am. v. interno
legata

Brindisi, 29-11-75

L'IMPIEGATO ESTENSORE



UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

DELEGATO DEL SINDACO

(Voss. Com. Cav. Gaetano Ermito)

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi - Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti (3) ed il

Sig. FRANCESCO Ugo

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 - 1960

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 19 del 3° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 2.523 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 27 Agosto 1960

I DENUNZIANTE
IL PRESIDENTE

Registrata la presente denuncia, add. 28 AGO 1960 19 al N. 1314
vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE
IL V. DIRETTORE
(Giovanni Calasso)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete ed impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

(1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore

dimorant e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

(2) Dimora di ciascuno.

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).

convenzioni fra essi o denunziant (4) ed il

(4) Hanno avuto oppure avranno.

Sig. FRANCIOSO Ugo

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

convenzioni che (4) hanno avuto

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

esecuzione col giorno (5) 10-8 19 59

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 19 del 3° lotto
di Case Popolari nel Comune di Brindisi - Vico Svelta

Durata della locazione: dal 10-8-1959 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti: L. 2.533 mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli ed del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

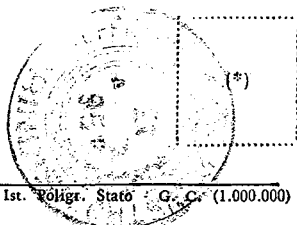
A BRINDISI, add 18 AGO 1959 19 59



I DENUNZIANTE (7)
IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add 21 AGO 1959 19 al N. 734
vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 7.000.000

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE
IL V. DIRETTORE
(Giovanni Battista)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

AI SENSI DELL'ART. 74 LEGGE DEL REGISTRO

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattenere in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I l. sottoscritt. o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant. e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess. o denunziant. e (3) ed il

Sig. FRANCIOSO Ugo

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 19 58

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 19 del 3° lotto

di Case Popolari nel Comune di Brindisi - Vico Sicilia -

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 2.523= mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 28 LUG 1958 58.

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

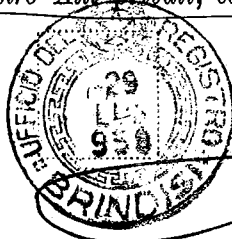
(Comm. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 29 LUG 1958 58.

vol. 11 Bis foglio registro Atti privati, ed esatte lire Quarantamila

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(4) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) **Com. to. Stalio**

Vill. Stalio della sua qualità di

Proprietario dell'1.1.1.1.1.

dimorant (2) **Brindisi - Via Costantino 9**

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess denunzianti (3) ed **11**

Stalio Francesco ligo

..... convenzioni che (4) **hanno avuto**

esecuzione col giorno (5) **10 agosto** 19 **57**

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: **Appartamento n° 1° del 3° lotto**
di case popolari nel Comune di Brindisi

Durata della locazione: **dal 10 agosto 1957 al 10 agosto 1958**

Corrispettivi pattuiti: **L. 2.523 mensili anticipate.**

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI add **27 AGO. 1957**

IL DENUNZIANTE (7)
RESIDENTE
(Stalio Francesco)

Registrata la presente denuncia, add **27 AGO. 1957** al N. **1884**
vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire **Lucania**

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Stalio

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 992)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) **Con.te Ubaldo VAL-**

LARINO fu Giuseppe nella sua qua-

lità di Presidente dell'I.A.G.P.-

dimorant (2) Brindisi-Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess denunziant (3) ed 11

Sig. FRANCIOSO Ugo fu Rocco

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 19 56

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 19 del 3° lotto
di case popolari nel Comune di Brindisi - Vico Sicilia

Durata della locazione: Dal 10 Agosto 1956 al 10 Agosto 1957

Corrispettivi pattuiti: £. 2.523.- mensili anticipate.-

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269

A BRINDISI, add. 28 SET. 1956

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

Con.te Ubaldo Valarino

Registrata la presente denuncia, add. 10 Agosto 19 al N. 191

vol. foglio registro Att. privati, ed esatte lire duecentotredici

IL PROCURATORE

(*) Bollo a calendario.

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1937).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt (1) Com.te Ubaldo Valla-

rino fu Giuseppe nella sua qualità

di Presidente dell'I.A.C.P.

dimorant e (2) in Brindisi Via Casimiro

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunziante (3) ed il

Sig. FRANCIOSO UGO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 14 Agosto 1954

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n.19 al 3°Lotto della
Casa Popolare in Brindisi Via Sicilia

Durata della locazione: dal 14/8/1954 al 10/8/1955

Corrispettivi pattuiti: £.2250 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in cseguimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A Brindisi, add 15 AGO 1954 19

DENUNZIANTE (7)

Registrata la presente denuncia, add 21 AGO 1954 19 al N. 619

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 36. -

(*) Bollo a calendario.

N. PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti o (1) *Com. e il figlio*
Tallario sulla sua qualità
di Presidente dell'I.R.E.P.
dimoranti e (2) in Brindisi via Laidia
dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti
convenzioni fra essi o denunzianti e (3) *ed il*
sg. Francesco Ugo
..... convenzioni che (4) *hanno avuto*
esecuzione col giorno (5) *20 agosto* 1953

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: *Appart. n.º 19 del 3.º lotto delle*
Case Popolari in Brindisi via Laidia
Durata della locazione: *dal 20/8/1953 al 10/8/1954*
Corrispettivi pattuiti: *£ 2250 mensili anticipati*

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A *Brindisi*, addì *27 AGO 1953*

Luigi Tallario
DENUNZIANTE (7)
PRESIDENTE
4081 1953 19 al N. 1485

Registrata la presente denuncia, addì *27* 1953 19 al N. 1485
vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire *cento*

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

(47, ultimo capoverso, della normale n. 46
del Bollettino demaniale 902)

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

dell' I. A. G. P.

(2) Dimora di ciascuno.

dimoranti e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

(4) Hanno avuto oppure avranno.

convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ed il

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

Sig. FRANCIOSO UGO

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

convenzioni che (4) hanno avuto

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 63

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 7/B del 3° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1963 al 10 - 8 - 1964

Corrispettivi pattuiti: L. 285/- mensili anticipate 39.200

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L.I. 309

Fatta la presente denuncia in eseguitamento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1962



DENUNZIANTE
PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 23 AGO 1962 al N. 1348

col. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

IL CASSIERE
(*) Bollo e calcolatore
CARMINE MAGNANTE



IL DIRETTORE
IL V. DIRETTORE
(Giovanni Calasso)

Giovanni Calasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tassa e bollo
(art. unico della legge 21-11-1951, n. 1283)

MODULARIO
F. Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Bollo Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. vol. delle denunce
Art. del campione unico

47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt o(1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunziant e (3) ed il

Sig. FRANCIOSO UGO

hanno avuto

convenzioni che (4)

10 - 8 19 62

esecuzione col giorno (5)

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. del 3° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione : dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti : L. 2851- mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esegimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269

BRINDISI

A , addi

27 Agosto 62

L. DENUNZIANTE (7)

(Comm) Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addi 23 AGO 1962 19 g. N. 1799

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

IL CASSIERE
(*) Bollo a calendario

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Davide Fasano)



PREFETTURA DI BRINDISI

Brindisi, 18/8/ 19 61

PROT. N. 25298 Div. 4^

ALLEGATI

I. A. C. P. - Brindisi

Al 1° Istituto Autonomo
Case Popolari

Risposta al Foglio del

Div.

sz.

PROT. N.

22 AGO. 1961

- Brindisi -

OGGETTO: Esposto in data 13/5/1961 di Francioso Ugo per
cambio di abitazione.

Si prega di favorire cortesi notizie
in relazione all'esposto in oggetto, qui per-
venuto per conoscenza, facendo conoscere gli
eventuali provvedimenti adottati.-

IL PREFETTO

J. Rindin

TABELLA AMMORTAMENTO

[illegible]